REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE (NAVIGAZIONE MARITTIMA)

Art. 213

Iscrizione nei registri, libretto di ricognizione e tesserino di riconoscimento

Il libretto di ricognizione, conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile, e' rilasciato all'ormeggiatore dal comandante del porto all'atto dell'iscrizione nel registro previsto dall'articolo 208. Per le indicazioni che tale libretto deve contenere e per la sua tenuta si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 155.

Versione in vigore dal 6 maggio 1952, non più in vigore dal 20 luglio 2024 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1952

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/regolamento-per-l-esecuzione-del-codice-della-navigazione-navigazione/art-213-iscrizione-nei-registri-libretto-di-ricognizione-e-tesserino-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it